



CORSO BASE DI FORMAZIONE

Osservatore Civico Europeo

CITTADINI ATTIVI PER L'AMBIENTE

DOCUMENTARE UNA SITUAZIONE DI POTENZIALE RISCHIO AMBIENTALE
NEL RISPETTO DELLA PRIVACY

Lecce – Corsano
1-6 luglio 2015
Simona Schiano di Coscia

1. CATTURA DELLE IMMAGINI
2. PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI
(distinzione fondamentale)
3. DIRITTO DI CRONACA
4. NON SIAMO LE FORZE DELL'ORDINE

1. CATTURA DELLE IMMAGINI

- **Non esiste alcuna norma in Italia che vieti o limiti direttamente la cattura delle immagini (foto e video)**
- **Le limitazioni riguardano le specifiche circostanze:**
 - in ambito privato (casa, azienda, etc.) occorre l'autorizzazione espressa del titolare del diritto (tutela della riservatezza e del domicilio), pertanto è consigliato farsi firmare la cd. liberatoria (non valgono autorizzazioni "a voce")
 - in pubblico, in linea di massima, non occorrono autorizzazioni specifiche poiché logicamente nessuno può opporre la cd. privacy se si trova in un luogo pubblico
- Tuttavia nel caso di cattura di immagini di persone bisogna distinguere tra foto di contesto e primi piani (ambito del ritratto e del diritto d'autore) e loro utilizzo
- Per i minori facciamo valere il buonsenso e ricordiamo che anche se in pubblico essi sono particolarmente tutelati (anche dalla Giurisprudenza)

1. CATTURA DELLE IMMAGINI

limitazioni speciali

- contesti/oggetti sottoposti a segreto militare
- Codice Penale Artt. 256, 257, 258, 260 e 262 (spionaggio politico o militare, rivelazione di notizie di cui è vietata la divulgazione, etc.)
- Divieti temporanei: per motivi contingenti alla pubblica sicurezza, o alla sicurezza nazionale, le Autorità possono disporre temporanee limitazioni di ripresa sul territorio nazionale
- az. private riprese dall'esterno: quando potrebbero rientrare tra gli obiettivi sensibili ad azioni terroristiche o in caso di spionaggio industriale

1. CATTURA DELLE IMMAGINI

- Possiamo fotografare **luoghi privati**? Dall'interno no senza autorizzazione (ambito privatistico), dall'esterno sì **purchè dall'esterno della proprietà privata l'osservazione dei fatti risulta possibile senza particolari accorgimenti anche ad occhio nudo**
- **L'art. 615 bis del c.p.** stabilisce che la ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra reato se vengono ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno (**Tutela del domicilio**). Quindi "se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa a rispetto della riservatezza." (Cassazione Penale, Sez. V - sentenza 40577/2008)

1. CATTURA DELLE IMMAGINI

- Possono **le forze dell'ordine** che ci trovano a scattare foto in pubblico obbligarci a mostrar loro le foto oppure chiederci di cancellare le foto o cancellare essi stessi le foto, oppure sequestrarci l'attrezzatura fotografica?
- In pubblico, ripetiamo, non esiste alcuna norma che vieti direttamente la cattura delle immagini. I problemi eventuali nascono successivamente in relazione alla pubblicazione, all'utilizzo di tali immagini, quindi non può essere fatto un processo alle intenzioni. Le forze dell'ordine possono però disporre accertamenti, identificarci, condurci in caserma, perquisirci per pericolosità sociale e/o pericolo per l'ordine pubblico, o in caso di pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. Alla richiesta seduta stante di mostrar loro le foto possiamo opporre il nostro diritto alla privacy in quanto sulla nostra macchina fotografica potrebbero esserci scatti afferenti alla sfera privata: il magistrato può disporre l'accesso a quella memoria privata; gli agenti possono procedere al sequestro preventivo ex art. 321 C.P.P.
- Se intendiamo catturare immagini utilizzando il treppiede o appoggiando l'attrezzatura a terra su suolo pubblico dobbiamo richiedere l'autorizzazione e pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico. Se lavoriamo *a mano libera* no
- Il vigilantes o buttafuori che troviamo a guardia di una struttura privata può richiedere l'intervento delle forze dell'ordine ma non può ingiungerci alcunchè *relativamente alla documentazione da noi effettuata*

2. PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI

- Pubblicare una foto di una o più persone: NO senza autorizzazione se si tratta di RITRATTO (art. 96 L.633 del 1941 sul diritto d'autore) ovvero la/e persona/e costituisce proprio il soggetto della foto (liberatoria scritta); SI' se la foto è di contesto e la presenza delle persone è incidentale, anche se sono ben visibili i volti delle persone, **a meno che non “rechi pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona” art. 10 del C.C.**
- gli art. 96 e 97 della legge n. 633/41 e successive modifiche sul **Diritto d'autore**: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo i casi in cui la riproduzione di un'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico
- Nel caso, invece, in cui la persona non sia visibile in volto e quindi non riconoscibile, la foto può essere pubblicata senza problemi
- Valutare l'uso della striscia di copertura per non incorrere in **denunce**

3. DIRITTO DI CRONACA

- Solitamente lo invoca con contezza il giornalista iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti e/o in missione per conto di una testata giornalistica regolarmente registrata
- Il fondamento del diritto di cronaca è nell'**art. 21 della Costituzione** che sancisce la libera manifestazione del pensiero. La cronaca si distingue dalle altre forme di espressione principalmente per due ragioni: 1) perché è *narrazione di fatti*; 2) e si rivolge *alla collettività indiscriminata*. **Per questo motivo l'ambito di applicazione del diritto di cronaca non è riferito al soggetto che lo esercita, ma al mezzo attraverso il quale viene diffuso il pensiero**, pertanto oltre che dal giornalista iscritto all'albo può essere fatto valere anche dal cittadino che voglia narrare i fatti alla collettività indiscriminata attraverso mezzi diversi di informazione, ad es. il giornalino della scuola o dell'università, un volantino poi distribuito al pubblico, un forum o un blog su internet

4. NON SIAMO LE FORZE DELL'ORDINE

- Finalizziamo correttamente le nostre azioni di documentazione/osservazione: catturiamo immagini con quali finalità?
- Se si è testimoni di un fatto grave è utile e intelligente fare foto o video per permettere poi alle forze dell'ordine di identificare i soggetti. La pubblicazione può non essere così urgente e indifferibile: valutazioni da fare con la consulenza di un avvocato
- Come Osservatori Civici documentiamo correttamente e nel rispetto delle norme al fine di raccogliere materiale che testimoni lo stato di attuazione del Principio di Precauzione sancito in ambito comunitario, e serva per eventuali azioni legali e amministrative contro illeciti ambientali in essere o potenziali

CONCLUSIONI

- DOCUMENTARE UNA SITUAZIONE DI POTENZIALE RISCHIO AMBIENTALE NEL RISPETTO DELLA PRIVACY:
 - Si può fare; in quanto Cittadini attivi e in quanto Tutori dell'interesse collettivo e del diritto alla Salute e in quanto Osservatori civici in merito all'**attuazione del principio di Precauzione** stabilito dall'Unione europea
 - Facciamolo in modo da non violare le norme